



**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

**terza sezione civile**

Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ai sensi dell'art. 702 *ter* co.5, nella causa civile iscritta al n. 238/2021, vertente

**T R A**

██ nato a ████████████████████ (NA) il ██████████  
██████████ rappresentato e difeso dall' avv. ████████████████████ (C.F. ████████████████████  
elettivamente domiciliato, per quanto possa occorrere, *ex art.* 82 r.d. 37/1934 presso il Tribunale di Napoli Nord;

- RICORRENTE -

██ nata a ██████████ in Campania (NA) il ██████████  
rappresentata e difesa dall' avv ████████████████████ (C.F. ████████████████████ elettivamente  
domiciliata, per quanto possa occorrere, *ex art.* 82 r.d. 37/1934 presso il Tribunale di Napoli Nord;

- RICORRENTE -

**E**

████████████████████ S.P.A. (C.F. ████████████████████), in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti ████████████████████ e ████████████████████  
████████████████████ elettivamente domiciliata, per quanto possa occorrere, *ex art.* 82 r.d. 37/1934 presso il Tribunale di Napoli Nord;

-RESISTENTE -

## MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. depositato il 14.1.2021

hanno convenuto in giudizio la s.r.l. al fine di far accertare l'illegittimità della segnalazione "a sofferenza" dei loro nominativi presso la Centrale rischi della Banca d'Italia e conseguentemente ordinare all'istituto convenuto la relativa cancellazione.

In particolare hanno riferito:

- di aver originariamente stipulato un finanziamento chirografario con s.p.a. per l'importo di € 20.000;
- che in data 27.2.2018 la ha comunicato loro la decadenza dal beneficio del termine, richiedendo il pagamento dell'importo residuo di € 8.947,61 provvedendo a segnalare la posizione dei ricorrenti alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia;
- che in data ha ceduto il proprio credito nei confronti dei ricorrenti alla la quale ha confermato la segnalazione a sofferenza presso la Centrale rischi;
- di aver definito, il 13.11.2019, un piano di rientro dalla posizione debitoria originante dal contratto di finanziamento, con rilascio di quarantotto cambiali con scadenza mensile fino al 28.2.2024; tale piano è tutt'ora in corso di pagamento;
- nonostante il regolare pagamento del piano di rientro, i ricorrenti hanno però lamentato la mancata cancellazione della segnalazione a sofferenza da parte della la quale si è soltanto limitata ad aggiornare mensilmente l'importo sulla base dei pagamenti effettuati dai clienti.

Hanno pertanto rilevato l'illegittimità della predetta segnalazione sia perché non è stata valutata la complessiva situazione finanziaria dei ricorrenti, sia perché, essendo i pagamenti relativi al piano di rientro effettuati regolarmente, non sarebbe proprio configurabile un inadempimento contrattuale.

Si è costituita s.p.a. la quale, rivendicando la correttezza del proprio operato, ha chiesto il rigetto della domanda.

All'udienza del 20.5.2021 i ricorrenti, preso atto dell'avvenuta cessazione della segnalazione a sofferenza a partire dal gennaio 2021, hanno limitato la propria domanda alle segnalazioni effettuate nel periodo precedente, a partire dalla sottoscrizione del piano di rientro.

Il ricorso è infondato e pertanto non può trovare accoglimento.

Occorre premettere che, ai sensi delle Istruzioni per gli intermediari creditizi della Banca d'Italia di cui alla circolare n. 139/1991, l'appostazione "a sofferenza" nella Centrale rischi presso la Banca

d'Italia richiede, secondo le istruzioni del predetto istituto (cfr. cap. II sez. 2 par. 1.5), che il soggetto sia in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, ed è stabilito che ogni singolo intermediario titolare di un credito che intenda effettuare una segnalazione a sofferenza è tenuto a svolgere, la prima volta, una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente; la stessa non può, quindi originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi di inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile allo stato di insolvenza.

Un'eccezione alla necessità di un'autonoma valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente inadempiente è prevista in caso di cessione a terzi di un credito a sofferenza (cfr. cap II sez. 2 par. 8), laddove le citate istruzioni stabiliscono che il cessionario segnali a sofferenza i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente già segnalati in sofferenza, salvo che ricorrano i presupposti per una diversa valutazione.

Secondo le istruzioni della Banca d'Italia è quindi prevista *“una segnalazione a sofferenza obbligata [...] soltanto nell'ipotesi di cessione di crediti, essendo stabilito che il cessionario segnali tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza”*. Ciò perché *“trattandosi del medesimo credito, in caso di cessione di credito a sofferenza non è necessario neppure che il debitore venga avvisato della nuova appostazione ad opera del cessionario ed invero le istruzioni prevedono al Capitolo I Sezione I paragrafo 4 che l'obbligo di informazione per iscritto è effettuato in occasione della “prima” segnalazione a sofferenza, evidentemente con riferimento a tale credito”* (Tribunale di Milano 16.11.2020), e ciò in analogia con la necessità che la valutazione della situazione complessiva del segnalando sia effettuata *“la prima volta”*.

Nel caso di specie risulta pacifico tra le parti che, al momento della cessione del credito da [REDACTED] la cedente avesse già segnalato a sofferenza, alla Centrale rischi, i nominativi dei ricorrenti in relazione al credito poi ceduto.

La [REDACTED] aveva quindi l'obbligo di continuare la segnalazione a sofferenza già precedentemente effettuata da [REDACTED]

Né può argomentarsi in senso contrario sulla base del piano di rientro del debito definito tra i ricorrenti e la [REDACTED] s.p.a. quale mandante della creditrice.

A questo proposito deve infatti rammentarsi come, ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia per regolare le modalità e i presupposti della segnalazioni in Centrale rischi (circ. n. 139/1991 cit.), l'intermediario, anche quando addiviene ad una definizione transattiva liberatoria, in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla

segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione: è infatti espressamente previsto che i rimborsi parziali del credito, anche a seguito di transazione liberatoria, comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato (cfr. capitolo II, par. 8) (ABF Napoli 23.7.2012).

A ciò deve aggiungersi che il piano di rientro concordato tra le parti non ha natura novativa dell'obbligazione, in quanto tale circostanza non risulta espressamente prevista e pattuita. Qualora l'operazione di ristrutturazione del debito avesse avuto efficacia novativa (prevedendo cioè l'estinzione delle obbligazioni pregresse e l'assunzione di nuovi obblighi) allora la segnalazione a sofferenza per un credito già estinto per effetto della novazione sarebbe da ritenersi illegittima (ABF Milano 10.4.2013). Invece nel caso in cui il piano di rientro stipulato non preveda l'estinzione del debito pregresso, come quello di specie, ma esclusivamente la sua modificazione, l'intermediario è tenuto ad adeguare le pregresse segnalazioni al mutato quadro dei rapporti con il cliente (ABF Napoli cit.), e quindi riducendo l'importo segnalato in misura pari ai rimborsi parziali effettuati.

Pertanto la parte resistente ha operato correttamente allorquando ha progressivamente ridotto gli importi oggetto di segnalazione in base all'adempimento periodico del piano di rientro da parte dei ricorrenti.

Per i motivi sopra profusi la domanda non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.384,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

**Aversa, 31/05/2021**

**il Giudice  
Dott. Giovanni Di Giorgio**